

**Legge federale
sullo sgravio delle imprese dai costi normativi
(Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Principi di regolamentazione

Art. 1

¹ La regolamentazione introdotta dagli atti legislativi della Confederazione deve essere efficiente in termini economici e poco gravosa per le imprese. A tal fine, in particolare, devono essere osservati i principi seguenti:

- a. la scelta deve ricadere sull'alternativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici per l'economia del Paese;
- b. i costi normativi che gravano sulle imprese devono essere esaminati tempestivamente nella procedura legislativa e presentati in modo trasparente, avendo cura di evitare oneri eccessivi per le piccole e medie imprese (PMI) rispetto alle grandi imprese;
- c. gli atti legislativi devono stimolare l'innovazione ed essere concepiti in modo neutro dal punto di vista della tecnologia;
- d. gli atti legislativi devono essere concepiti in modo neutro per quanto attiene alla concorrenza, evitando distorsioni, oggettive o potenziali, tra le imprese;
- e. gli atti legislativi devono essere formulati in modo chiaro, comprensibile e adeguato ai destinatari.

² L'esecuzione degli atti legislativi della Confederazione deve essere concepita in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le imprese. A tal fine, in particolare, devono essere osservati i principi seguenti:

- a. il numero di punti di contatto tra imprese e autorità deve essere contenuto;
- b. le regolamentazioni devono essere trasmesse alle imprese in modo chiaro, comprensibile e adeguato ai destinatari;
- c. le procedure di prima istanza del diritto dell'economia devono essere portate avanti in modo rapido e semplice; la durata delle procedure deve essere limitata mediante termini ordinatori;
- d. il contatto con le autorità, ove possibile, deve avvenire utilizzando strumenti elettronici;
- e. la modulistica deve essere uniforme e semplice;
- f. il controllo sulle imprese deve essere basato sul rischio.

¹ RS 101

² FF ...

³ Il diritto vigente e la sua esecuzione vengono sottoposti a una regolare verifica per identificare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi normativi.

⁴ Le verifiche del diritto vigente devono tenere conto anche dell'economicità.

Capitolo 2: Compiti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale

Art. 2 Obblighi di verifica nell'elaborazione di atti legislativi

¹ Le unità dell'Amministrazione federale alle quali compete l'elaborazione degli atti legislativi della Confederazione verificano:

- a. se esistano regolamentazioni semplificate o differenziate per le PMI che siano più efficaci e meno costose;
- b. che le regolamentazioni previste non siano più onerose rispetto alle regolamentazioni omologhe in altri Paesi;
- c. che gli strumenti elettronici, in particolare la piattaforma per la gestione dei contatti tra imprese e autorità di cui all'articolo 8, siano in grado di semplificare l'esecuzione delle regolamentazioni;
- d. se l'abrogazione di regolamentazioni nello stesso ambito consenta lo sgravio delle imprese interessate.

² Gli esiti di queste verifiche devono essere documentati all'interno dei rapporti esplicativi per la procedura di consultazione e nei messaggi del Consiglio federale. Devono essere motivate al loro interno anche eventuali deroghe ai principi alla base degli obblighi di verifica di cui al capoverso 1.

Art. 3 Stima dei costi normativi

¹ Le unità dell'Amministrazione federale alle quali compete l'elaborazione degli atti legislativi della Confederazione eseguono la stima dei costi normativi.

² Sono considerati costi normativi tutti quei costi a carico delle imprese, derivanti dagli obblighi di agire, tollerare e astenersi.

³ I costi normativi, ove possibile, devono essere riportati in forma numerica, distinguendo esplicitamente gli oneri e gli sgravi. Qualora non sia possibile eseguire una stima numerica dei costi, questi devono essere almeno descritti; occorre illustrare i motivi che non rendono possibile una stima numerica.

⁴ Fino all'entrata in vigore dell'atto, le unità competenti aggiornano i risultati della stima dei costi normativi nel corso della procedura legislativa.

⁵ I costi normativi devono essere riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione, nel messaggio del Consiglio federale e nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale. Ove possibile, i costi normativi devono essere raffrontati al beneficio atteso dalla regolamentazione.

⁶ Le unità competenti comunicano i risultati dell'ultimo aggiornamento della stima dei costi normativi ai responsabili del monitoraggio di cui all'articolo 4.

⁷ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) mette a disposizione le basi metodologiche per eseguire la stima dei costi normativi.

Art. 4 Monitoraggio dei costi normativi

Il Consiglio federale monitora l'andamento degli oneri cui le imprese devono far fronte per effetto dei costi normativi.

Art. 5 Studi settoriali: Definizione e proposte tematiche

¹ Gli studi settoriali prendono in esame le regolamentazioni attuali in determinati settori normativi e ne valutano il potenziale di sgravio per le imprese; al loro interno sono illustrate le possibili misure migliorative e le rispettive ripercussioni sull'economia.

² I dipartimenti sottopongono annualmente al Consiglio federale proposte tematiche per uno studio settoriale. Almeno una proposta deve riguardare il rispettivo settore di competenza.

³ I Cantoni hanno la facoltà di proporre temi al Consiglio federale.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce ogni anno da tre a cinque temi; la scelta avviene nell'ambito della definizione degli obiettivi annuali.

Art. 6 Studi settoriali: Realizzazione, finanziamento e pubblicazione

¹ La realizzazione degli studi settoriali compete al Dipartimento responsabile del rispettivo tema.

² Gli studi settoriali devono essere affidati esternamente all'Amministrazione. Qualora vengano eccezionalmente eseguiti internamente, occorre darne motivazione al Consiglio federale.

³ Il Dipartimento presenta lo studio settoriale al Consiglio federale e propone una procedura.

⁴ Gli studi settoriali devono essere pubblicati.

⁵ Il DEFR mette a disposizione le basi metodologiche per gli studi settoriali.

Art. 7 Rapporto del Consiglio federale all'attenzione dell'Assemblea federale

¹ Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi normativi.

² Il rapporto del Consiglio federale comprende:

- a. i risultati del monitoraggio dei costi normativi per le imprese;
- b. i risultati degli studi settoriali;
- c. un riepilogo delle misure del Consiglio federale per lo sgravio delle imprese dai costi normativi.

Capitolo 3: Piattaforma per la gestione dei contatti tra imprese e autorità

Art. 8

¹ La Segreteria di Stato dell'economia dispone di una piattaforma elettronica centralizzata per la gestione semplificata dei contatti tra imprese e autorità.

² Può consentire l'uso della piattaforma per le prestazioni delle autorità che coincidono in larga parte con quelle per le imprese a:

- a. unità IDI secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 2010³ sul numero d'identificazione delle imprese, diverse dalle imprese;
- b. privati.

³ La piattaforma presenta le seguenti funzioni:

- a. supporta le imprese nel predisporre e trasmettere dati alle autorità;

- b. consente alle imprese di eseguire le seguenti operazioni sui dati necessari per la gestione dei contatti con le autorità, al fine di utilizzarli successivamente:
 - 1. inserimento,
 - 2. importazione da registri ufficiali, a condizione che le basi giuridiche del registro stesso lo consentano,
 - 3. gestione;
- c. permette la trasmissione elettronica di documenti alle autorità da parte delle imprese e viceversa, qualora il diritto applicabile e le sue norme lo consentano.

⁴ La piattaforma è un servizio elettronico delle autorità secondo la legge federale del ...⁴ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) e presenta le seguenti caratteristiche:

- a. in deroga all'articolo 12 capoversi 1 e 3 LMeCA, nel rispetto dei requisiti ivi indicati, il Consiglio federale deve obbligare le autorità e altri enti che erogano servizi elettronici a utilizzare la piattaforma ai sensi del capoverso 3 lettera a; sono consentite eccezioni ai sensi dell'articolo 14 LMeCA;
- b. in deroga all'articolo 12 capoverso 4 LMeCA, il Consiglio federale può rinunciare alla contribuzione ai costi da parte dei Cantoni e dei Comuni, a condizione che l'utilizzo della piattaforma possa essere loro consentito a fronte di un onere aggiuntivo minimo.

⁵ Il sistema tratta i dati di persone fisiche [dopo l'entrata in vigore della nuova LPD: e di persone giuridiche], tra cui dati particolarmente sensibili, che sono necessari per erogare i servizi di cui al capoverso 3. L'accesso ai dati di un'impresa e ai suoi contatti con le autorità è consentito unicamente al personale dell'impresa stessa debitamente autorizzato. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli concernenti la protezione dei dati.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 9 Valutazione

¹ Entro dieci anni dall'entrata in vigore, il Consiglio federale verifica se la presente legge e la sua esecuzione sono necessarie, utili allo scopo, efficaci ed economicamente sostenibili.

² Presenta un rapporto all'Assemblea federale contenente eventuali proposte di modifica.

Art. 10 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Gli articoli da 4 a 7 hanno effetto sino al [10 anni dopo l'entrata in vigore].